



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore*  
*e la Normativa Tecnica*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo *Addendum* stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTA** la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- ACQUISITA** con protocollo Mise n. 68464 dell'11 marzo 2021, la comunicazione di pari data della delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate CSA AR di Accredia, di estensione del certificato di accreditamento n. 75E in favore della

Società ITALCERT S.r.l. per lo schema ISP quale organismo di ispezione di Tipo “A”, a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, per svolgere funzioni di verifica di parte terza per le seguenti tipologie di impianto:

Area I – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Area II – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Area III – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

Area IV – Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

**VISTO** il decreto direttoriale del 24 maggio 2021 di abilitazione dell’Organismo ITALCERT S.r.l. a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, per le seguenti tipologie di impianto:

Area I – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Area II – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Area III – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

Area IV – Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

**ACQUISITA**, con protocollo Mise n. 203503 del 6 luglio 2021, la comunicazione del 5 luglio 2021 che dà atto di un errore nel contenuto della citata comunicazione dell’11 marzo 2021 protocollo Mise n. 68464, afferente alle tipologie di impianto, come correttamente Deliberate nella riunione del CSA AR del 9 marzo 2021;

**RITENUTO**, pertanto, che il suddetto Organismo deve intendersi accreditato a svolgere le verifiche per lo schema ISP quale Organismo di ispezione di Tipo “A” a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 esclusivamente per le seguenti tipologie di impianto:

Area I – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Area II – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Area III – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

**VISTO** il conseguente errore materiale riportato nel decreto abilitativo del 24 maggio 2021 in cui è stata inclusa, fra le tipologie di impianto, anche l’Area IV – Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

**RITENUTO** per quanto sopra esposto:

- di dover procedere alla rettifica del suddetto errore materiale contenuto nel decreto direttoriale di abilitazione del 24 maggio 2021;
- che gli effetti di tale rettifica operino *ex tunc* e, pertanto, con decorrenza dal 24 maggio 2021, data di emanazione del citato decreto direttoriale di abilitazione dell’Organismo ITALCERT S.r.l.;
- di dover confermare, per il resto, il contenuto del suddetto decreto direttoriale del 24 maggio 2021 di abilitazione,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Il presente decreto rettifica il precedente decreto direttoriale del 24 maggio 2021 di abilitazione dell’Organismo ITALCERT S.r.l., con sede legale e operativa in Viale Sarca, 336 – 20126 Milano (MI) – P.IVA 10598330156, eliminando la locuzione “Area IV – Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione”.

2. L'Organismo ITALCERT S.r.l. è, pertanto, abilitato, in virtù del suddetto decreto direttoriale del 24 maggio 2021, a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, unicamente per le seguenti tipologie di impianto:
  - Area I – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  - Area II – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
  - Area III – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

## **Articolo 2**

1. Gli effetti della rettifica di cui al presente decreto, operano ex tunc e, quindi, con decorrenza dal 24 maggio 2021, data di emanazione del decreto direttoriale di abilitazione dell'Organismo ITALCERT S.r.l. a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A".
2. Restano ferme ed invariate tutte le restanti disposizioni di cui al predetto decreto direttoriale di abilitazione del 24 maggio 2021, inclusa quella relativa al periodo di validità dell'abilitazione stessa.

## **Articolo 3**

1. Il presente decreto è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

*Roma, lì*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Avv. Loredana Gulino*